REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI NON COMPRESI NEI COMPITI E NEI DOVERI D'UFFICIO DA PARTE DEI DOCENTI DELL'UNIVERSITA' DI FOGGIA

Art. 1 (Ambito di operatività e finalità)

1. Il presente Regolamento, adottato in applicazione dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le condizioni per lo svolgimento di incarichi, retribuiti e non, relativi ad attività non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio, comunque compatibili con gli obblighi istituzionali.

Art. 2 (Destinatari)

1. Destinatari del presente regolamento (di seguito denominati docenti) sono i professori ordinari e straordinari, i professori associati confermati e non confermati, i ricercatori confermati e non confermati a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università di Foggia (d'ora innanzi Università).

Art. 3 (Attività non soggette ad autorizzazione né comunicazione)

- 1. I docenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, cioè senza necessità di autorizzazione o comunicazione al Direttore del Dipartimento di afferenza, i seguenti incarichi, retribuiti e non, attribuiti da soggetti esterni pubblici o privati purché non comportino l'utilizzo di risorse umane, logistiche e strumentali dell'Università:
 - a) gli incarichi disciplinati dall'art. 53 comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001, ossia:
 - collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - partecipazione a convegni e seminari;
 - per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo:
 - conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
 - b) gli incarichi relativi alle attività disciplinate dall'art. 6 commi 10 e 11 della Legge 240/2010, ossia:
 - attività di valutazione e di referaggio;
 - attività pubblicistiche, editoriali, di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
 - incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Università ed Enti diversi:
 - attività di collaborazione scientifica e di consulenza:
 - c) le attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU e/o perito/esperto, pareri pro veritate);
 - d) le attività di consulenza tecnica di parte (CTP);
 - e) l'incarico di giudice ausiliario conferito dal Ministro della giustizia;
 - f) la partecipazione ad organi collegiali per lo svolgimento di funzioni strettamente connesse al ruolo ricoperto. Tra tali funzioni rientra, ad esempio, la partecipazione alle Commissioni giudicatrici per la chiamata di ricercatori e professori, per l'Abilitazione Scientifica Nazionale e per l'esame del dottorato di ricerca.

- 2. I docenti possono svolgere liberamente, incarichi formalmente conferiti dal Dipartimento di appartenenza o dall'Università nell'ambito di attività di formazione oppure di progetti di ricerca finalizzata limitatamente ai casi per i quali il relativo piano finanziario preveda la rendicontazione a costi reali di attività aggiuntive rispetto al monte ore annuo figurativo di cui all'art. 6, co. 1 della legge 240/2010.
- 3. I docenti possono, altresì, svolgere liberamente, e senza vincolo alcuno, incarichi didattici formalmente conferiti dal Dipartimento di afferenza o direttamente dall'Ateneo a patto che le ore di lezione rientrino, su dichiarazione resa dall'interessato, per i professori a tempo pieno e a tempo definito, nel monte ore annuo rispettivamente stabilito in 120 ore per il tempo pieno e 80 ore per il tempo definito. Qualora le ore di lezione rientrino, anche in virtù di convenzioni con altri soggetti giuridici, nella offerta formativa di Ateneo e siano affidate a un docente (in esubero rispetto alle 120 ore o 80 ore di cui sopra), esse potranno esser svolte:
 - a) a titolo gratuito;
 - b) con eventuale remunerazione gravante su risorse esterne;
 - b) senza vincolo orario.
- 4. I docenti a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative.

Art. 4 (Attività soggette a comunicazione)

- 1. I docenti a tempo pieno, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono svolgere, previa comunicazione al Rettore e al Direttore del Dipartimento di afferenza, i seguenti incarichi retribuiti e non:
 - a) attività di arbitrato per risoluzione di controversie;
 - b) attività di mediazione per la conciliazione delle controversie.
- 2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve contenere autocertificazione attestante l'impegno orario richiesto per lo svolgimento dell'attività e, nel caso di incarico retribuito, il compenso lordo previsto o presunto per lo svolgimento dell'incarico.
- 3. I docenti possono, altresì, svolgere incarichi didattici conferiti da un Dipartimento dell'Ateneo diverso da quello di afferenza, previa comunicazione al Direttore del Dipartimento di appartenenza che, fermo restando quanto previsto al co. 3 del precedente art. 3, verificherà la compatibilità dell'incarico con le condizioni definite dal successivo art. 9.
- 4. I docenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono svolgere, dandone preventiva comunicazione al Direttore del Dipartimento, le seguenti attività didattiche, attribuite da Soggetti esterni, retribuite e non, purché non comportino l'utilizzo di risorse umane, logistiche e strumentali dell'Ateneo e non rientrino tra le attività vietate ai sensi del successivo art. 6:
 - lezioni di carattere occasionale. A tal fine, sono da considerarsi occasionali le lezioni il cui impegno, per ciascun anno accademico, non superi le 16 ore di attività per ogni incarico e che complessivamente non superi i limiti di 40 ore annue. Il predetto limite annuo è incrementabile utilizzando la quota parte non utilizzata delle 80 ore annue destinabili allo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altre Università/Enti di cui al comma 3 del successivo art. 5, co. 1, lett. g);
 - incarichi didattici conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo ed enti diversi.
- 5. La comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 deve contenere autocertificazione attestante l'impegno orario richiesto per lo svolgimento dell'attività didattica e, nel caso di incarico retribuito, il compenso lordo previsto o presunto per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 5 (Attività soggette ad autorizzazione)

- 1. I docenti a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore da concedere secondo le modalità stabilite dai successivi articoli, possono svolgere, senza l'utilizzo di risorse umane logistiche e strumentali dell'Università:
 - a) attività non occasionali di ricerca, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - b) attività, a qualunque titolo, a favore di società di spin-off o start up universitari;
 - c) attività di componente di organi di controllo e di valutazione;
 - d) attività di componente di commissioni per lo svolgimento di concorsi;
 - e) attività di componente di commissioni di gara;
 - f) incarichi che siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative:
 - g) attività didattiche presso altra Università o Ente pubblico/privato senza scopo di lucro, che richiedano un impegno complessivo non superiore a 10 CFU e, comunque, ad 80 ore di didattica assistita, con l'esclusione delle attività di cui all'art. 4, comma 4, nel rispetto del successivo art. 6.
- 2. I docenti a tempo definito, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 10 della legge 240 del 2010, possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore da concedere secondo le modalità stabilite dai successivi articoli, attività didattiche e di ricerca non occasionali presso Università, Enti pubblici e privati nazionali o esteri.

Art. 6 (Attività vietate)

- 1. Ai docenti non è consentito lo svolgimento di incarichi che determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università, o rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università.
- 2. Ai docenti è altresì vietato:
 - a) il cumulo dell'ufficio di professore e di ricercatore con altri impieghi pubblici o privati;
 - b) l'esercizio del commercio e dell'industria;
 - c) svolgere, anche indirettamente:
 - incarichi che possono ledere il prestigio e l'immagine dell'Università,
 - incarichi non confacenti al decoro e alla dignità del personale universitario;
 - d) assumere incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Università o incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Università.
- 3. Ai docenti a tempo pieno non è consentito lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti privati con scopo di lucro.
- 4. Ai docenti non è inoltre consentito lo svolgimento di attività didattiche che determinino situazioni di conflitto di interesse o di concorrenza con l'Ateneo o rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo.

A mero titolo di esempio, si configura una situazione di conflitto di interesse o di concorrenza quando la prestazione è diretta a fornire:

- attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei curricula degli studi universitari, a favore di società, enti od organismi che prestino servizi per gli studenti;
- attività a favore di Università ubicate nel territorio della provincia di Foggia, da svolgersi nell'ambito di Corsi di studio appartenenti alle stesse classi di Laurea o di Laurea Magistrale dei Corsi attivati presso l'Ateneo.
- A mero titolo di esempio, si considera una situazione di detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate al docente lo svolgimento nell'anno accademico di incarichi di insegnamento presso altre Università/Enti che richiedano un impegno complessivo superiore a quello previsto all'art. 5, comma 1, lett. g).

- 5. Non è consentito lo svolgimento di attività didattica presso altra Università/Ente ai docenti che non abbiano conferito i prodotti di ricerca richiesti ai fini dell'ultima V.Q.R.
- 6. Ai docenti non è consentito lo svolgimento di attività didattica a favore di altra Università/Ente nazionale durante il periodo di congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 17 del DPR. 382/1980, dell'art. 10 della Legge 311/1958 o dell'art. 8 della Legge 349/1958.

Art. 7

(Importo massimo dei compensi aggiuntivi per incarichi conferiti dall'Università)

- 1. L'importo massimo dei compensi aggiuntivi al lordo degli oneri conto ente erogabili per incarichi formalmente conferiti dall'Ateneo o dai Dipartimenti è così stabilito:
- il valore del punto organico al lordo degli oneri conto ente per i professori di prima fascia;
- il 70% del valore del punto organico al lordo degli oneri conto ente per i professori di seconda fascia;
- il 50% del valore del punto organico al lordo degli oneri conto ente per i ricercatori.
- 2. Ai fini dell'imputazione dei compensi si fa riferimento al principio di competenza.
- In caso di superamento del limite dei compensi aggiuntivi erogabili, l'importo eccedente andrà a confluire nel fondo di ateneo per la premialità, nella quota del fondo destinabile al personale docente.
- 3. In caso di passaggio di ruolo o di fascia in corso d'anno, l'importo massimo dei compensi aggiuntivi sarà calcolato proporzionalmente ai mesi di servizio nel ruolo o fascia di provenienza e ai mesi di servizio nella fascia verso la quale è avvenuto il passaggio.

Art. 8

(Criteri di valutazione per la concessione dell'autorizzazione al conferimento di incarichi non didattici non compresi nei compiti e doveri d'ufficio)

- 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non didattici non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:
 - a) compatibilità della richiesta con i limiti di cui ai precedenti art. 6 e 7;
 - b) congruenza della richiesta con le norme di cui all'art. 11 del D.P.R. 382/80, così come modificato dalla Legge 705/85, dalla Legge 118/89 e dalla Legge 240/2010, che definiscono, in tema di regime d'impegno a tempo pieno, le tipologie di attività consentite;
 - c) compatibilità temporale della richiesta con eventuali altri compiti e incarichi in corso di svolgimento.

Art. 9

(Procedura di autorizzazione a svolgere attività non didattiche non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio)

- 1. L'autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l'incarico al docente dell'Università; in alternativa, l'autorizzazione può essere richiesta dal docente interessato.
- 2. L'istanza deve indicare, a pena di inammissibilità della stessa:
 - a) natura, oggetto e durata dell'incarico;
 - b) codice fiscale del soggetto committente;
 - c) articolazione temporale dell'impegno richiesto:
 - d) compenso lordo previsto o presunto per lo svolgimento dell'incarico da autorizzare.
- 3. Altresì, l'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni del docente interessato:
 - a) autocertificazione attestante che lo svolgimento dell'incarico da autorizzare, considerate tutte le attività extra istituzionali di cui il richiedente è titolare, non pregiudica il regolare adempimento dei propri doveri d'ufficio;
 - b) eventuali altri incarichi già autorizzati e ancora in corso di svolgimento, con menzione dell'articolazione temporale del corrispondente impegno;

- c) ragioni ostative all'utilizzazione dell'istituto conto terzi.
- 4. La richiesta di autorizzazione va prodotta anche nel caso in cui un docente sia transitato dal regime di impegno a tempo definito a quello a tempo pieno per il completamento di incarichi già affidati precedentemente nel periodo di servizio a tempo definito. Inoltre, la richiesta di autorizzazione va prodotta anche nel caso di docente assunto, a qualsiasi titolo, dall'Università per il completamento di incarichi già in corso di svolgimento.
- 5. La richiesta, corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, deve essere prodotta al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente interessato.
- 6. Il Consiglio di Dipartimento esprime parere in merito al rilascio della suddetta autorizzazione, previo accertamento della compatibilità dell'incarico con i criteri di cui al precedente articolo 7 in quanto applicabili. Il parere deve pervenire al competente ufficio dell'Area Risorse Umane entro il termine perentorio di 10 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento fosse impossibilitato ad esprimersi in tempo utile, fermo restando il predetto termine di 10 giorni, il parere viene reso dalla Giunta di Dipartimento, ove costituita, ovvero dal Direttore del Dipartimento mediante adozione di un provvedimento d'urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
- 7. Il Rettore, acquisito il parere di cui al precedente comma 6, valuta la compatibilità dell'istanza con le disposizioni del presente Regolamento, avvalendosi di un'apposita Commissione senatoriale che esprime il proprio parere, eventualmente anche in modalità telematica, entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 8. Il Rettore provvede alla concessione o al diniego dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, tenuto conto dei pareri di cui ai precedenti commi 6 e 7.
- 9. Nel caso di autorizzazione richiesta dal Rettore, il Pro-Rettore decide entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, tenuto conto dei pareri di cui ai precedenti commi 6 e 7.

Art. 10

(Criteri di valutazione per la concessione allo svolgimento di incarichi didattici non compresi nei compiti e doveri d'ufficio)

- 1. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, si terrà conto dei seguenti elementi:
 - compatibilità della richiesta con i limiti di cui ai precedenti art. 5 e 7;
 - compatibilità della richiesta con il concomitante svolgimento di compiti ed incarichi, anche di natura non didattica;
 - per i professori di ruolo e per i ricercatori a tempo determinato, verifica della copertura di tutti gli insegnamenti del s.s.d. di appartenenza del docente richiedente attivati dal Dipartimento di afferenza del medesimo o conferitigli da altro Dipartimento, salvo che il docente abbia assunto un carico didattico aggiuntivo in misura non inferiore a 60 ore;
 - per i ricercatori a tempo indeterminato, verifica dell'effettivo svolgimento di corsi o moduli curriculari attribuiti nell'anno accademico precedente ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/2010.

Art. 11 (Procedura autorizzativa per lo svolgimento di attività didattiche)

- 1. I docenti, sia a tempo pieno che a tempo definito, che intendano svolgere incarichi didattici soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 di questo Regolamento, presso altra Università/Ente devono produrre istanza di autorizzazione al Rettore e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di appartenenza, fornendo le seguenti informazioni:
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) Dipartimento e Università/Ente presso i quali si intende svolgere l'incarico stesso;
 - c) Corso e Classe di laurea;
 - d) settore scientifico-disciplinare;

- e) anno accademico di riferimento;
- f) impegno orario;
- g) autocertificazione attestante i compiti didattici assunti nell'anno di riferimento;
- h) autocertificazione attestante che lo svolgimento dell'incarico da autorizzare, considerate tutte le attività extra istituzionali di cui il richiedente è titolare, non pregiudica il regolare adempimento dei suoi doveri d'ufficio;
- i) nel caso di incarico retribuito, il docente interessato deve altresì comunicare il compenso lordo previsto o presunto per lo svolgimento dell'incarico da autorizzare.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento esprime parere in merito al rilascio della suddetta autorizzazione, previo accertamento della compatibilità dell'incarico con i criteri di cui al precedente articolo 5 in quanto applicabili. Il parere deve pervenire al competente ufficio dell'Area Risorse Umane entro il termine perentorio di 10 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento fosse impossibilitato ad esprimersi in tempo utile, fermo restando il predetto termine di 10 giorni, il parere viene reso dalla Giunta di Dipartimento, ove costituita, ovvero dal Direttore del Dipartimento mediante adozione di un provvedimento d'urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
- 3. Il Rettore, acquisito il parere di cui al precedente comma 2, valuta la compatibilità dell'istanza con le disposizioni del presente Regolamento, avvalendosi di un'apposita Commissione senatoriale che esprime il proprio parere, eventualmente anche in modalità telematica, entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 4. Il Rettore provvede alla concessione o al diniego dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, tenuto conto dei pareri di cui ai precedenti commi 2 e 3.
- 5. Nel caso di autorizzazione richiesta dal Rettore, il Pro-Rettore decide entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, tenuto conto dei pareri di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 12 (Reclami)

1. Contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 9 e 11 è ammesso reclamo scritto al Rettore, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato. Tale reclamo è deciso, sentito il Senato Accademico, mediante decreto rettorale da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 13 (Sanzioni)

- 1. Il conferimento di incarichi effettuato in violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione del versamento, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, del compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, che deve essere versato nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università per essere destinato ad incremento del Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della legge 240/2010 destinabile al personale docente e ricercatore ai sensi del relativo regolamento di Atene.
- 2. Nel caso in cui incarichi non autorizzati siano ancora in corso di svolgimento, il Rettore, in via preliminare, diffida formalmente il docente affinché, nel termine perentorio di 15 giorni, ponga fine alla situazione di irregolarità.
- 3. I docenti interessati sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 14 (Norme finali)

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di emanazione del Decreto del Rettore.

- 2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia il "Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio da parte dei docenti dell'Università di Foggia" e il Regolamento per la disciplina dello svolgimento di attività didattiche non comprese nei compiti didattici d'ufficio".
- 3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.